

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-681 del 13/02/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. LA DORIA SPA CON SEDE LEGALE AD ANGRI (SA) E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E TRASFOMAZIONE FRUTTA IN COMUNE DI FAENZA, VIA EMILIA PONENTE, N.4. MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUA ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 2902/2015 DEL 28/09/2015.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-661 del 11/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **LA DORIA SPA** CON SEDE LEGALE AD ANGRÌ (SA) E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE FRUTTA IN COMUNE DI FAENZA, VIA EMILIA PONENTE, N.4. **MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUA** ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 2902/2015 DEL 28/09/2015.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2902/2015 del 28/09/2015 a favore della Ditta La Doria SPA, con sede legale ad Angri (SA), Via Nazionale, n.320 e attività di lavorazione e trasformazione frutta in Comune di Faenza, Via Emilia Ponente, n.4, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 25/07/2019 - assunta da ARPAE SAC con PG 2019/119182 - pratica **SinaDoc n. 23300/2019**, dalla Ditta **La Doria SPA** (C.F./P.IVA 00180700650), avente sede legale ad Angri (SA), Via Nazionale, n.320 e attività di lavorazione e trasformazione frutta in Comune di Faenza, Via Emilia Ponente, n.4, per la modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con il provvedimento soprarichiamato, limitatamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura a seguito della dismissione dell'impianto di flottazione ad aria disciolta, mantenendo invariata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";

RICHIAMATO in particolare l'art. 273 Bis (Medi impianti di combustione) commi 5), 6) e 7) del Dlgs n.152/2006 e smi dove vengono indicate le tempistiche per l'adeguamento dei limiti di emissione dei medi impianti di combustione di cui alla Parte III del Dlgs 152/2006 e smi;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **23300/2019**, emerge che:

- La Ditta La Doria SPA ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 25/07/2019 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2902/2015;
- la modifica richiesta è relativa alla dismissione dell'impianto di flottazione ad aria disciolta, senza comunque apportare modifiche ai limiti allo scarico. Viene pertanto sostituita la planimetria della rete fognaria;
- Rispetto alle emissioni in atmosfera la Ditta dichiara che nulla viene modificato;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 25/07/2019 (PG 2019/119182) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG 2019/126088);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PG 2019/122810);

ACQUISITA in data 26/08/2019 (PG 131328/2019) la richiesta di documentazione integrazione da parte del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna e che la stessa è stata trasmessa alla Ditta dal SUAP in data 27/08/2019;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina e acquisita da ARPAE SAC con PG 2019/149806 del 30/09/2019;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- parere di HERA SPA in merito alla eliminazione del flottatore dal sistema di depurazione acque reflue industriali (PG 2020/20966 del 10/02/2020);
- parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PG 2020/21936 del 11/02/2020);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2902/2015 a favore della Ditta La Doria SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazione e trasformazione frutta e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

Per le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate

DETERMINA

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUA**, adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2902/2015 del 28/09/2015, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della Ditta **La Doria SPA** (C.F./P.IVA 00180700650), avente sede legale ad Anghi (SA), Via Nazionale, n.320 e attività di lavorazione e trasformazione frutta in Comune di Faenza, Via Emilia Ponente, n.4, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI STABILIRE che con la presente AUA viene sostituito l'Allegato B) – scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – di cui alla precedente AUA 2902/2015 soprarichiamata;**
3. **DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutto quanto contenuto nell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2902/2015 del 28/09/2015 soprarichiamata e non oggetto della presente modifica non sostanziale;**
4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA e che vengono comunque riallegati. In particolare:

- l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera – Invariato;
- l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – Modificato;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- ✓ La Ditta La Doria SPA svolge attività di conservazione e trasformazione frutta nello stabilimento sito in Comune di Faenza, Via Emilia Ponente, n.4;
- ✓ Le emissioni in atmosfera provengono da impianti termici, ad uso civile e produttivo, alimentati a metano, da attività di saldatura e da sgrassaggio pezzi.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – CALDAIA A METANO**

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	10.5	m
Temperatura	220	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – CALDAIA A METANO

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	200	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E3/E4 - SALDATURA

Portata massima	1500	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 - SGRASSAGGIO PEZZI

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	11	m

Prescrizioni:

1. Per la eventuale verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

UNI EN 14792 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle	
ISTISAN 98/2 DM25/8/2000)	(allegato 2)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3		Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787		Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903		Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904		Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71		Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632		Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010		Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002		Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016		Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546		Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429		Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401		Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011		Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020		Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181		Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene

del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

4. **Qualora nello stabilimento siano presenti medi impianti di combustione così come definiti all'art.273Bis, la Ditta è tenuta ad adeguare i limiti di emissione secondo le tempistiche di cui ai commi 5), 6) e 7) del Dlgs n.152/2006 e smi;**
5. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dello stabilimento e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
 - **Il quantitativo di filo o elettrodi utilizzati per la saldatura, con frequenza almeno mensile;**
 - **Il quantitativo di sgrassante utilizzato, con frequenza almeno mensile;**
 - **Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, che dovranno essere effettuate sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale.**

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- ✓ L'insediamento in oggetto scarica nella **pubblica fognatura mista di via L. Da Vinci, collegata ad impianto di depurazione, le acque reflue industriali** provenienti dall'attività di lavorazione e conservazione prodotti ortofrutticoli, sita in Comune di Faenza, Via Emilia Ponente, n.4;
- ✓ Le acque reflue industriali sono costituite da: acque di lavaggio frutta, acque di lavaggio di superfici coperte e scoperte e celle frigorifere, acque meteoriche non contaminate dei tetti e piazzali, acque di raffreddamento delle torri di evaporazione unite alle acque reflue domestiche;
- ✓ sono presenti n. 3 punti di immissione nella pubblica fognatura individuati in planimetria:
 - **Scarico S1 - vengono scaricate acque reflue industriali;**
 - **Scarichi S2,S3 - vengono scaricate acque reflue domestiche e acque meteoriche non contaminate, non soggette ad autorizzazione.**
- ✓ L'azienda ha implementato un sistema di pulizia costante delle attrezzature, macchine e serbatoi, per la riduzione del carico di COD e SST;
- ✓ HERA SPA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.
- ✓ La Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di HERA SPA.


La planimetria aggiornata della rete fognaria, con indicati i punti di scarico, è parte integrante e sostanziale dell'AUA, e viene allegata.

Prescrizioni


- ✓ Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) unicamente gli scarichi derivanti dall'attività di trasformazione frutta, pulizia impianti e produzione vapore, indicati in planimetria con la sigla S1. Le restanti immissioni in fognatura, indicate con S2 e S3 non sono soggette ad autorizzazione esplicita, in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e acque meteoriche non contaminate;
- ✓ Lo scarico (**S1**) deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1** del Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica del Comune di Faenza ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
 - **BOD₅ <= 1700 mg/l**
 - **COD <= 2350 mg/l**
- ✓ Le deroghe sopraindicate sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a **120000 mc/anno; 900 mc/g; 600 mc/g su base mensile, e 60 mc/h** . Ogni quattro anni, a partire dalla data di autorizzazione, la Ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. HERA SPA si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- ✓ I restanti parametri, SST e sommatoria di Azoto Nitrico e Nitroso, per i quali la Ditta ha richiesto la deroga, non necessitano di alcuna deroga, in quanto i valori massimi dichiarati, rientrano in quelli previsti dalla tabella del regolamento comunale di cui sopra.
- ✓ Devono essere presenti i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:

- ✓ **disoleatore;**
- ✓ **misuratore di portata elettromagnetico con registratore videografico** approvato e piombato da HERA SPA;
- ✓ **pozzetto di prelievo** indicato in planimetria con la sigla **S1** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- ✓ I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA SPA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA SPA.
- ✓ Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- ✓ E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ✓ HERA SPA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- ✓ Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA SPA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- ✓ Il titolare è tenuto a presentare a HERA SPA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA SPA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- ✓ I pozzetti d'ispezione e manutenzione dell'impianto devono essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
- ✓ Deve essere effettuata periodica manutenzione/pulizia all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del DLgs 152/2006 e smi;
- ✓ La Ditta, dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato dove annotare tutte le asportazioni dei fanghi e degli oli. Il registro, i formulari ed i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- ✓ Eventuali malfunzionamenti dell'impianto di trattamento dei reflui dovranno essere tempestivamente comunicati ad HERA SPA, ARPAE -Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna e all'Unione della Romagna Faentina;
- ✓ Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella del "Regolamento Comunale di Fognatura e Depurazione" del Comune di Faenza. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: Solidi Sospesi Totali, Tensioattivi Totali. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- ✓ E' fatto obbligo alla Ditta di non immettere e di evitare l'immissione nella pubblica fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa e del regolamento del sistema di pubblica fognatura e depurazione del Comune di Faenza.

Planimetria della rete fognaria aggiornata



	
Denominazione LAY OUT RETE FOGNARIA	
Formato A3	Disegno N°
Scala 1:500	Data: 19/07/2019
Disegnatore Giuseppe LUI	



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.